

## **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

La Scuola ASIPSE srl, ente gestore della "Scuola quadriennale di Formazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Milano", legalmente riconosciuta ai sensi del D.M. 24.10.1994, art. 3 Legge 56/89 e del D.D. 02.08.2007 art. 3 Legge 56/89, di seguito denominato "soggetto promotore", con sede legale in Via Settembrini, 2 20124 Milano, codice fiscale e partita IVA 03756380964; rappresentata dall'Amministratore Dott. Federico Colombo, nato a Milano, il 11/09/1972 Codice fiscale CLMFRC72P11F205R

E

L'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, in prosieguo denominata "ASP IMMeS e PAT" con sede legale in Via Antonio Tolomeo Trivulzio, n. 15, 20216, Milano (Milano), C.F. e P. IVA 04137830966, rappresentata dal Commissario Straordinario, Prof. Francesco Paolo Tronca, nato a Palermo il 31.08.1952, CF TRNFNC52M31G273J

congiuntamente definite le "Parti"

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica. Le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle suole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n.509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo degli allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 per anno, nei periodi che saranno

concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

## ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni), nel numero di 1 iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

## ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Scuola ASIPSE srl), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante, come responsabile aziendale, per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. Il nominativo del tirocinante
- b. I nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
- c. Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante
- d. Le strutture dell'Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici etc..) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

## ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti/ospiti/utenti, nonché a rispettare quanto disposto dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali, compreso il D.Lgs. n. 196/2003 e il Regolamento UE 679/2016 (*etc.*).

## ART. 5

La Scuola Asipse s.r.l. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

## ART. 6

La Convenzione avrà validità di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

## ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla

legislazione vigente in materia.

## ART. 8

La presente Convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

## ART. 9

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR").

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.

Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE (Informativa Gestione dei Dati delle Parti) è consultabile sul sito web dell'ASP IMMeS e PAT all'indirizzo: <https://iltrivulzio.it/>.

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali in conformità a quanto disposto all'art. 26 GDPR. L'Accordo di Contitolarità, costituente parte integrante della Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento, è allegato alla presente Convenzione (Allegato A).

Gli studenti che svolgono le attività di tirocinio sono da equipararsi alle "Persone autorizzate al trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento 679/2016/UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli studenti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività di tirocinio, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASP IMMeS e PAT e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività svolta. Qualora nel progetto formativo e di orientamento sia prevista la redazione di un elaborato finale, lo stesso non dovrà avere ad oggetto alcun dato personale e particolare dei pazienti/ospiti/utenti in generale e degli operatori (es. dipendenti/collaboratori) e le informazioni in esso contenute non dovranno permettere di risalire all'identità dei soggetti sopradetti.

(Allegato A): Accordo di Contitolarità

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo.....Data.....

Amministratore Scuola Asipse s.r.l.  
**(Dott. Federico Colombo)**

Il Commissario Straordinario ASP IMMeS e PAT  
**( Prof. Francesco Paolo Tronca)**

<sup>1</sup> Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.05.2008